

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
dell'11 luglio 2007
che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
(GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015	L 341	1	24.12.2015
► <u>M3</u>	Regolamento delegato (UE) 2017/1259 della Commissione del 19 giugno 2017	L 182	1	13.7.2017

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 141 del 5.6.2015, pag. 118 (861/2007)

▼B**REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO****dell'11 luglio 2007****che istituisce un procedimento europeo per le controversie di
modesta entità**

CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurre le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

▼M2*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere come definite all'articolo 3, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:

- a) lo stato e la capacità delle persone fisiche;
- b) il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio;
- c) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- d) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
- e) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini;
- f) la sicurezza sociale;
- g) l'arbitrato;
- h) il diritto del lavoro;

▼ M2

- i) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; o
- j) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

▼ B*Articolo 3***Controversie transfrontaliere**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.

▼ M2

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3. La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

▼ B

CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ*Articolo 4***Introduzione del procedimento**

1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.

3. Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, l'organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

4. Se l'organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all'attore l'opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L'organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

▼B

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l'attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta. ► **M2** L'organo giurisdizionale ne informa l'attore, comunicandogli altresì se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione. ◀

▼M2

5. Gli Stati membri provvedono affinché il modulo di domanda standard A sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.

▼B*Articolo 5***Svolgimento del procedimento****▼M2**

1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.

1 *bis*. L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.

▼B

2. Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l'organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all'allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3. Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all'organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.

4. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne invia una copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5. Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall'invio della replica all'attore se la controversia rientra nel campo d'applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.

6. Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all'attore secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L'attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.

▼B

7. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.

*Articolo 6***Lingue**

1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell'organo giurisdizionale.

2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall'organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della sentenza.

3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o

b) in una lingua compresa dal destinatario;

l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo che quest'ultima possa fornire una traduzione del documento.

*Articolo 7***Conclusione del procedimento**

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure

b) assume le prove a norma dell'articolo 9; oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza.

2. L'organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all'articolo 13.

3. In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

▼ M2*Articolo 8***Udienza**

1. Qualora si ritenga necessario tenere un'udienza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 *bis*, tale udienza è tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento.

Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 ⁽¹⁾.

2. La parte citata a comparire fisicamente a un'udienza può richiedere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l'organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all'entità della controversia.

3. Una parte citata a comparire a un'udienza da tenersi tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può chiedere di essere presente fisicamente all'udienza. Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C, stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese sostenute da una parte per la comparizione fisica all'udienza orale su sua richiesta è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 16.

4. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito a una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere impugnata autonomamente rispetto all'impugnazione della sentenza.

*Articolo 9***Assunzione delle prove**

1. L'organo giurisdizionale determina le modalità di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

2. L'organo giurisdizionale può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.

3. Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

▼ M2

4. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.

▼ B*Articolo 10***Rappresentanza delle parti**

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

▼ M2*Articolo 11***Assistenza alle parti**

1. Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.

▼ B*Articolo 12***Mandato dell'organo giurisdizionale**

1. L'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2. Se necessario, l'organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3. Ove possibile, l'organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

▼ M2*Articolo 13***Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni scritte**

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell'articolo 7 sono notificati e/o comunicati:

- a) tramite i servizi postali; o
- b) per via elettronica:

▼ M2

- i) se siffatti mezzi sono disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha il domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, secondo le regole procedurali di detto Stato membro; e
- ii) se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o se, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, ha l'obbligo giuridico di accettare tale specifica modalità di notificazione e/o comunicazione.

La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata.

2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale modalità di comunicazione.

3. Oltre agli altri mezzi disponibili in base alle regole procedurali degli Stati membri per esprimere l'accettazione preliminare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, dell'utilizzo dei mezzi elettronici, è possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C.

4. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 o, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulta opportuno, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammissibile nell'ambito del diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

▼ B*Articolo 14***Termini**

1. Qualora l'organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.
2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l'organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 4, dall'articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall'articolo 7, paragrafo 1.

▼B

3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l'organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall'articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

*Articolo 15***Esecutorietà della sentenza**

1. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.

2. L'articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

▼M2*Articolo 15 bis***Spese di giudizio e modalità di pagamento**

1. Le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) bonifico bancario;
- b) pagamento con carte di credito o debito; o
- c) addebito diretto sul conto corrente dell'attore.

▼B*Articolo 16***Spese**

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

*Articolo 17***Impugnazione**

1. Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l'impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

▼M2

2. Gli articoli 15 *bis* e 16 si applicano a ogni mezzo di impugnazione.

▼ M2*Articolo 18***Riesame della sentenza in casi eccezionali**

1. Il convenuto che non sia comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:

- a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure
- b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili;

eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omissso di impugnare la sentenza.

2. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile.

3. Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la sentenza resta esecutiva.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, l'attore non perde i benefici di un'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale.

▼ B*Articolo 19***Diritto processuale applicabile**

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO*Articolo 20***Riconoscimento ed esecuzione**

1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

▼ M2

2. Su richiesta di una delle parti, l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, di cui all'allegato IV, senza spese supplementari. Ove richiesto, l'organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l'organo giurisdizionale a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del tale certificato.

▼ B*Articolo 21***Procedimento di esecuzione**

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

▼ M2

b) il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui si chiede che avvenga l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.

▼ B

3. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato; né

b) un recapito postale;

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione.

4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

▼ M2*Articolo 21 bis***Lingua del certificato**

1. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali può accettare il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

▼ M2

2. Le informazioni sul contenuto di una sentenza fornite in un certificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, sono tradotte da una persona abilitata a effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

▼ B*Articolo 22***Rifiuto dell'esecuzione**

1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l'esecuzione è rifiutata dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
- b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;
- c) la persona contro cui viene chiesta l'esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2. In nessun caso la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

*Articolo 23***Sospensione o limitazione dell'esecuzione**

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell'articolo 18, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, possono:

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
o
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l'importo; oppure
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

▼ M2*Articolo 23 bis***Conciliazioni giudiziarie**

Le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Alle conciliazioni giudiziarie si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del capo III.

▼BCAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 24***Informazioni**

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

▼M2*Articolo 25***Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri**

1. Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
 - b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - c) le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell'articolo 11;
 - d) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l'accettazione preliminare dell'utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;
 - e) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2;
 - f) le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell'articolo 15 *bis*;
 - g) eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata;
 - h) le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;
 - i) le lingue che accettano a norma dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 1; e
 - j) le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

▼M2

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.

*Articolo 26***Modifica degli allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica degli allegati da I a IV.

*Articolo 27***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.

3. La delega di potere di cui all'articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 28***Riesame**

1. Entro il 15 luglio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento in cui si valuta altresì l'opportunità:

a) di un ulteriore aumento del limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l'accesso alla giustizia per i cittadini e le piccole e medie imprese nelle controversie transfrontaliere; e

▼ M2

- b) di un'estensione del campo di applicazione del procedimento europeo per controversie di modesta entità, in particolare alle rivendicazioni salariali, al fine di agevolare l'accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con il datore di lavoro, previo esame di tutti gli effetti di tale estensione.

Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

A tal fine ed entro il 15 luglio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell'ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità.

2. Entro il 15 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla diffusione delle informazioni relative al procedimento europeo per le controversie di modesta entità negli Stati membri e può formulare raccomandazioni su come rendere tale procedimento più noto.

▼ B*Articolo 29***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 25, che si applica dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.



ALLEGATO I

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO A

MODULO DI DOMANDA

[Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento]

Numero della causa (*):

Ricevuto dall'organo giurisdizionale in data: ____/____/____ (*)

(*) Da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale

INFORMAZIONE IMPORTANTE

AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE ISTRUZIONI CHE FIGURANO ALL'INIZIO DI OGNI SEZIONE

Assistenza nella compilazione del modulo

È possibile ricevere assistenza per la compilazione del presente modulo. A tal fine, si prega di consultare le informazioni fornite dagli Stati membri e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true Si prega di notare che l'assistenza non comprende né il patrocinio gratuito, per il quale è opportuno presentare una domanda specifica a norma del diritto nazionale, né una valutazione giuridica del caso.

Lingua

Compilare il presente modulo nella lingua dell'organo giurisdizionale cui si invia la domanda. Si rammenta che, al fine di agevolare la compilazione nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 Potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.

Documenti giustificativi

Si noti che il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, se del caso, dei relativi documenti giustificativi. Tuttavia ciò non impedisce di presentare, se del caso, ulteriori prove nel corso del procedimento.

Una copia del modulo di domanda ed eventualmente dei documenti giustificativi sarà notificata al convenuto. Il convenuto avrà la possibilità di rispondere.

1. Organo giurisdizionale

Sezione in cui occorre fornire informazioni sull'organo giurisdizionale cui si inoltra la domanda. Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale. Nella sezione 4 è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale. È possibile utilizzare l'apposita funzione di ricerca, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica, per trovare le informazioni dettagliate (indirizzo, numero di telefono ecc.) sull'organo competente:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true

1. *Dinanzi a quale organo giurisdizionale inoltra la domanda?*

1.1. Denominazione:

1.2. Via e numero civico/casella postale:

1.3. Città e codice postale:

1.4. Paese:

▼ **M3****2. Attore**

In questa sezione l'attore deve fornire informazioni su se stesso e, se del caso, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere

Se si dispone di un numero d'identificazione personale fornito dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. Se non si dispone di tale numero, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità, ove disponibile. Se si agisce per conto di una persona giuridica o di un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente.

Alla voce «Altro» si possono inserire altre informazioni che permettano di identificare l'attore, per esempio la data di nascita, la professione o la funzione nell'impresa.

Se vi è più di un attore, aggiungere dei fogli.

2. Estremi identificativi dell'attore

2.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:

2.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*):

2.3. Via e numero civico/casella postale:

2.4. Località e codice postale:

2.5. Paese:

2.6. Telefono (*):

2.7. Indirizzo di posta elettronica (*):

2.8. Eventuale rappresentante dell'attore e suoi estremi (*):

2.9. Altro (*):

3. Convenuto

In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

In alcuni paesi può non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere la no

Se si è a conoscenza di un numero d'identificazione personale attribuito al convenuto dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità del convenuto, ove disponibile. Se il convenuto è una persona giuridica o un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente, ove noto.

Alla voce «Altro» si possono inserire altre informazioni che permettano di identificare il convenuto, per esempio la data di nascita, la professione o la funzione nell'impresa. Se vi è più di un convenuto, aggiungere dei fogli.

3. Estremi identificativi del convenuto

3.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:

3.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione:

3.3. Via e numero civico/casella postale:

(*) Facoltativo

▼ **M3**

3.4. Città e codice postale:

3.5. Paese:

3.6. Telefono (*):

3.7. Indirizzo di posta elettronica (*):

3.8. Rappresentante del convenuto, se noto, e suoi estremi (*):

3.9. Altro (*):

4. *Competenza giurisdizionale*

La domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente. Esso dev'essere competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Nella presente sezione è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale.

Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell'atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-it.do?init=true.

È inoltre possibile trovare la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm

4. *In base a quali motivi si ritiene competente l'organo giurisdizionale?*

4.1. Domicilio del convenuto

4.2. Domicilio del consumatore

4.3. Domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni

4.4. Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio

4.5. Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso

4.6. Luogo in cui è situato il bene immobile

4.7. Organo giurisdizionale concordato dalle parti

4.8. Altro (precisare) _____

5. *Carattere transfrontaliero della controversia*

Per poter ricorrere al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la controversia deve avere carattere transfrontaliero: per essere definita tale è necessario che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale.

(*) Facoltativo

(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

▼ **M3**5. *Carattere transfrontaliero della controversia*

- 5.1. Paese in cui l'attore ha il domicilio o la residenza abituale: _____
- 5.2. Paese in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza abituale: _____
- 5.3. Stato membro dell'organo giurisdizionale: _____

6. *Informazioni bancarie (facoltative)*

Nella sottosezione 6.1, l'attore può indicare come intende pagare la tassa di domanda. Va ricordato che presso l'organo giurisdizionale cui viene spedita la domanda potrebbero non essere disponibili tutti i metodi e si raccomanda di verificare quali siano accettati. A tal fine è possibile contattare l'organo giurisdizionale interessato o verificare le informazioni fornite dallo Stato membro interessato e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true È ugualmente possibile trovare maggiori informazioni circa l'importo delle spese di giudizio che dovranno essere corrisposte.

Qualora l'attore scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, è necessario che indichi le informazioni opportune relative alla carta di credito o al conto bancario nell'appendice del presente modulo. L'appendice è utilizzata solo per comunicare le informazioni necessarie all'organo giurisdizionale e non sarà trasmessa al convenuto.

Nella sottosezione 6.2 l'attore ha la possibilità di indicare la modalità con cui desidera ricevere il pagamento da parte del convenuto, ad esempio qualora quest'ultimo desideri pagare immediatamente, prima ancora che sia emessa la sentenza. Se la modalità prescelta è il bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.

6. *Informazioni bancarie (*)*

6.1. Come intende pagare le spese di domanda?

- 6.1.1. Con bonifico bancario
- 6.1.2. Con carta di credito (compilare l'appendice)
- 6.1.3. Addebito diretto sul conto corrente (compilare l'appendice)

6.1.4. Altro (specificare):

6.2. Su quale conto desidera che il convenuto paghi l'importo richiesto o aggiudicato?

6.2.1. Titolare del conto:

6.2.2. Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente:

6.2.3. Numero del conto/IBAN:

7. *Controversia*

Campo di applicazione: si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha un campo di applicazione limitato. Esso non si applica alle controversie di valore superiore a 5 000 EUR, né a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Qualora la domanda riguardi un'azione che non rientra nel campo d'applicazione di detto regolamento, a norma dell'articolo 2, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso l'attore non desidera proseguire il procedimento, dovrebbe ritirare la domanda.

(*) Facoltativo

▼ **M3**

Controversia avente ad oggetto somme di denaro o di altro tipo: l'attore dovrebbe indicare se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos'altro (controversia non avente ad oggetto somme di denaro), ad esempio la fornitura di beni, e completare, rispettivamente, la sottosezione 7.1 e/o la sottosezione 7.2. In caso di controversia avente oggetto diverso dal denaro, il valore stimato della controversia va indicato alla sottosezione 7.2. In caso di controversia non avente ad oggetto somme di denaro, l'attore dovrebbe indicare l'eventuale esistenza di una domanda di risarcimento secondaria, qualora non fosse possibile dar seguito a quella principale.

Se si intende chiedere il pagamento delle spese processuali (ad esempio spese di traduzione, onorari degli avvocati, spese di notificazione e/o comunicazione degli atti ecc.), occorre precisarlo alla sottosezione 7.3. Si noti che le norme relative alle spese che gli organi giurisdizionali possono riconoscere variano da uno Stato membro ad un altro. Per informazioni dettagliate relative alle categorie di spese nei vari Stati membri, consultare il portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-it.do?init=true

Se si intende chiedere la corresponsione di interessi contrattuali, ad esempio su un prestito, indicarne il tasso e la decorrenza. Qualora la domanda venga accolta, l'organo giurisdizionale può accordare interessi legali sulla stessa. Precisare se si intende richiederli e da quale data dovrebbero decorrere.

Se necessario, utilizzare fogli supplementari per descrivere la richiesta, ad esempio, se vengono richiesti diversi pagamenti e gli interessi sono richiesti a decorrere da date diverse per ciascun pagamento.

7. *Oggetto della controversia* 7.1. Controversia avente ad oggetto somme di denaro

7.1.1. capitale (esclusi interessi e spese): _____

7.1.2. Valuta

 Euro (EUR) Lev bulgaro (BGN) Kuna croata (HRK) Corona ceca (CZK) Fiorino ungherese (HUF) Lira sterlina (GBP) Zloty polacco (PLN) Leu romeno (RON) Corona svedese (SEK) altro (specificare): 7.2. Controversia di altro tipo:

7.2.1. Precisare cosa si richiede:

7.2.2. Importo stimato della controversia: _____

Valuta:

 Euro (EUR) Lev bulgaro (BGN) Kuna croata (HRK) Corona ceca (CZK) Fiorino ungherese (HUF) Lira sterlina (GBP) Zloty polacco (PLN) Leu romeno (RON) Corona svedese (SEK) altro (specificare):

▼ M3

7.3. Si richiede il pagamento delle spese processuali?

7.3.1. Sì

7.3.2. No

7.3.3. In caso affermativo precisare quali spese, indicando l'importo richiesto o le spese finora sostenute:

7.4. Si richiede la corresponsione di interessi?

Sì

No

In caso affermativo, gli interessi sono:

contrattuali? In caso affermativo, cfr. sottosezione 7.4.1

legali? In caso affermativo, cfr. sottosezione 7.4.2

7.4.1. In caso di interessi contrattuali

1) il tasso è del:

_____ %

_____ % superiore al tasso base della BCE

altro: _____

2) gli interessi dovrebbero decorrere dal: ____/____/____ (data)

al: ____/____/____ (data)

alla data della sentenza

alla data di pagamento del capitale

7.4.2. In caso di interessi legali,

gli interessi dovrebbero decorrere dal: ____/____/____ (data)

al: ____/____/____ (data)

alla data della sentenza

alla data di pagamento del capitale

7.5. Si richiede la corresponsione di interessi sulle spese?

Sì

No

In caso affermativo, _____ gli interessi dovrebbero decorrere dal: ____/____/____ (data)

_____ (evento)

al: ____/____/____ (data)

alla data di pagamento delle spese

▼ **M3****8. Dettagli della controversia**

Nella sottosezione 8.1 fornire una breve descrizione dell'oggetto della domanda.

Nella sottosezione 8.2 fornire una descrizione dei pertinenti elementi di prova; potrebbe trattarsi ad esempio di prove scritte (come un contratto, una ricevuta ecc.) o di prove testimoniali orali o scritte. Precisare per ciascun elemento di prova i punti della domanda a sostegno dei quali è addotto.

Se lo spazio è insufficiente, aggiungere altri fogli.

8. Dettagli della controversia	
8.1.	Precisare i motivi della domanda, ad esempio cosa è successo, dove e quando.
8.2. Descrivere le prove che intende presentare a sostegno della domanda e precisare a quali punti della controversia si riferiscono. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.	
8.2.1. Prove scritte	<input type="checkbox"/> precisare qui di seguito
8.2.2. Prova per testimoni	<input type="checkbox"/> precisare qui di seguito
8.2.3. Altro	<input type="checkbox"/> precisare qui di seguito

9. Udienza

Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un'udienza. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. L'udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, è organizzata un'udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio ⁽¹⁾ (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-it.do?init=true).

Tuttavia, l'organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l'udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all'udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l'organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia.

9.1. Desidera che venga fissata un'udienza?	
Sì	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
In caso affermativo, precisare il motivo (*):	
9.2. Se l'autorità giudiziaria decide di tenere un'udienza, si desidera essere fisicamente presenti?	
Sì	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
Precisare il motivo (*):	

(*) Facoltativo

(1) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

▼ **M3**10. *Notifica o comunicazione degli atti e comunicazione con l'organo giurisdizionale*

Gli atti procedurali, come la domanda dell'attore, la replica del convenuto, eventuali domande riconvenzionali e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un'udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l'uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell'organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l'ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true

10.1 Acconsente all'uso dei mezzi di comunicazione elettronici per la notifica e/o comunicazione della replica del convenuto, di eventuali domande riconvenzionali e della sentenza?

Sì

No

10.2. Acconsente all'uso di mezzi di comunicazione elettronici per ricevere comunicazioni scritte diverse dai documenti di cui al punto 10.1?

Sì

No

11. *Certificato*

Una sentenza emessa in uno Stato membro in esito a un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro. Qualora si intenda chiederne il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale, è possibile richiedere con il presente modulo che l'organo giurisdizionale, una volta emessa una sentenza a proprio favore, rilasci un certificato ad essa relativo.

11.1. *Certificato*

Si chiede all'organo giurisdizionale di rilasciare un certificato relativo alla sentenza?

Sì

No

Su richiesta, l'organo giurisdizionale può fornire il certificato in un'altra lingua, utilizzando i moduli dinamici disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Ciò può essere utile all'esecuzione della sentenza in un altro Stato membro. Si prega di notare che l'organo giurisdizionale non è tenuto a fornire una traduzione o una traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato.

11.2.

Si chiede all'organo giurisdizionale di rilasciare un certificato in una lingua diversa dalla lingua del procedimento giurisdizionale, in particolare:

BG	<input type="checkbox"/>	ES	<input type="checkbox"/>	CS	<input type="checkbox"/>	DE	<input type="checkbox"/>	ET	<input type="checkbox"/>	EL	<input type="checkbox"/>	EN	<input type="checkbox"/>	FR	<input type="checkbox"/>	HR	<input type="checkbox"/>	IT	<input type="checkbox"/>
LV	<input type="checkbox"/>	LT	<input type="checkbox"/>	HU	<input type="checkbox"/>	MT	<input type="checkbox"/>	NL	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	PT	<input type="checkbox"/>	RO	<input type="checkbox"/>	SK	<input type="checkbox"/>	SL	<input type="checkbox"/>
FI	<input type="checkbox"/>	SV	<input type="checkbox"/>																

12. *Data e firma*

Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare in calce alla domanda.

▼ **M3**

12. *Data e firma*

L'organo giurisdizionale è invitato ad emettere una sentenza contro il convenuto sulla base della presente domanda.

Dichiaro che le informazioni riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.

Fatto a:

Data: ___/___/___

Nome e firma:

▼ **M3**

Appendice del modulo di domanda (modulo A)

Informazioni bancarie (*) ai fini del pagamento dei diritti di cancelleria

Titolare del conto/della carta di credito:

Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente/emittente della carta di credito:

Numero del conto o IBAN/numero della carta di credito, data di scadenza e codice di sicurezza della carta di credito:

(*) Facoltativo



ALLEGATO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO B

RICHIESTA DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE DI COMPLETARE E/O RETTIFICARE IL MODULO DI DOMANDA

[Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento]

Da compilare a cura dell'organo giurisdizionale

Numero della causa:

Ricevuto dall'organo giurisdizionale in data: ___/___/_____.

1. *Organo giurisdizionale*

1.1. Denominazione:

1.2. Via e numero civico/casella postale:

1.3. Località e codice postale:

1.4. Paese:

2. *Attore*

2.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:

2.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*):

2.3. Via e numero civico/casella postale:

2.4. Località e codice postale:

2.5. Paese:

2.6. Telefono (*):

2.7. Indirizzo di posta elettronica (*):

2.8. Eventuale rappresentante dell'attore e suoi estremi (*):

2.9. Altro (*):

3. *Convenuto*

3.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:

3.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione

3.3. Via e numero civico/casella postale:

3.4. Località e codice postale:

3.5. Paese:

3.6. Telefono (*):

3.7. Indirizzo di posta elettronica (*):

3.8. Eventuale rappresentante del convenuto e suoi estremi (*):

3.9. Altro (*):

(*) Facoltativo

▼ M3

L'organo giurisdizionale ha esaminato il modulo di domanda e lo ha ritenuto inadeguato, insufficientemente chiaro o compilato in modo non corretto: si prega di compilare e/o rettificare il modulo nella lingua dell'organo giurisdizionale come indicato qui di seguito, nel minor tempo possibile e comunque entro il _____.

In caso di mancata compilazione e/o rettifica entro i termini sopra indicati, l'organo giurisdizionale riterrà irricevibile la domanda, secondo i termini previsti dal regolamento (CE) n. 861/2007.

La lingua in cui è stata compilata la domanda è sbagliata. Si prega di compilarla in una delle seguenti lingue:

bulgaro	<input type="checkbox"/>	ceco	<input type="checkbox"/>	croato	<input type="checkbox"/>
tedesco	<input type="checkbox"/>	spagnolo	<input type="checkbox"/>	greco	<input type="checkbox"/>
estone	<input type="checkbox"/>	irlandese	<input type="checkbox"/>	italiano	<input type="checkbox"/>
francese	<input type="checkbox"/>	lituano	<input type="checkbox"/>	ungherese	<input type="checkbox"/>
lettone	<input type="checkbox"/>	neerlandese	<input type="checkbox"/>	polacco	<input type="checkbox"/>
maltese	<input type="checkbox"/>	rumeno	<input type="checkbox"/>	slovacco	<input type="checkbox"/>
portoghese	<input type="checkbox"/>	finlandese	<input type="checkbox"/>	svedese	<input type="checkbox"/>
sloveno	<input type="checkbox"/>	inglese	<input type="checkbox"/>	altro: (precisare)	

Le seguenti sezioni del modulo di domanda devono essere compilate e/o rettificate come indicato qui di seguito:

—
—
—
—

Fatto a:

Data: ____ / ____ / ____

Firma e/o timbro:



ALLEGATO III

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO C

MODULO DI REPLICA

[Articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

INFORMAZIONE IMPORTANTE ED ISTRUZIONI PER IL CONVENUTO

Nei Suoi confronti è stata introdotta la domanda che figura nel modulo allegato in forza del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il convenuto può replicare compilando la parte II del presente modulo e rinviandolo all'organo giurisdizionale, o in altro modo adeguato, entro trenta giorni dalla ricezione del modulo di domanda corredato del modulo di replica.

In caso di mancata replica entro trenta giorni, l'organo giurisdizionale emette una sentenza.

Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare sull'ultima pagina del modulo di replica.

Si prega inoltre di leggere le istruzioni contenute nel modulo di domanda, che potrebbero essere utili ai fini della preparazione della replica.

Assistenza nella compilazione del modulo È possibile ricevere assistenza per la compilazione del presente modulo. A tal fine, si prega di consultare le informazioni fornite dagli Stati membri e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true Si prega di notare che l'assistenza non comprende né il patrocinio gratuito, per il quale è opportuno presentare una domanda specifica a norma del diritto nazionale, né una valutazione giuridica del caso.

Lingua: si prega di replicare alla domanda nella lingua dell'organo giurisdizionale da cui proviene il presente modulo.

Si rammenta che, al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 Potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.

Udienza: Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un'udienza. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. L'udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, è organizzata un'udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-it.do?init=true).

Tuttavia, l'organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l'udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all'udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l'organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Documenti giustificativi: Indicare eventuali elementi di prova allegando, se opportuno, documenti giustificativi.

Domanda riconvenzionale: Se si desidera presentare una domanda riconvenzionale (domanda contro l'attore), si prega di compilare e allegare un modulo A separato, reperibile sul portale europeo della giustizia elettronica https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 od ottenibile presso l'organo giurisdizionale che ha inviato il presente modulo. Si noti che, ai fini della domanda riconvenzionale, il convenuto è considerato attore.

Correzione dei dati: Il convenuto può altresì correggere o integrare i dati che lo riguardano (ad esempio estremi, rappresentante ecc.) nella sezione 6 «Altro».

▼ **M3**

Notificazione o comunicazione degli atti e comunicazione con l'organo giurisdizionale: I documenti procedurali, come la replica del convenuto e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un'udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l'uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell'organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l'ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true

Spazio supplementare: Se lo spazio è insufficiente, aggiungere altri fogli.

Parte I (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)

Nome dell'attore:

Nome del convenuto:

Organo giurisdizionale:

Domanda:

Numero della causa:

Parte II (da compilarsi a cura del convenuto)

1. Si accetta la domanda dell'attore?

 Sì

 No

 In parte

Se la risposta è «No» o «In parte», indicare i motivi:

La domanda non rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

(precisare qui di seguito)

Altro

(precisare qui di seguito)

2. Se non si accetta la domanda si prega di descrivere gli elementi di prova che si intendono presentare per contestarla. Si prega di precisare i punti della replica a sostegno dei quali vengono adottati. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.

 Prove scritte (precisare qui di seguito)

 Prova per testimoni (precisare qui di seguito)

 Altro (precisare qui di seguito)

▼ **M3**

3. Si desidera che venga fissata un'udienza?

Si

No

In caso affermativo, precisare il motivo (*):

4. Se l'autorità giudiziaria decide di tenere un'udienza, si desidera essere fisicamente presenti?

Si

No

Precisare il motivo (*):

5. Si richiede il pagamento delle spese processuali?

Si

No

In caso affermativo precisare quali spese, indicando possibilmente l'importo richiesto o le spese finora sostenute:

6. Si desidera introdurre una domanda riconvenzionale?

Si

No

In caso affermativo, compilare e allegare un modulo A separato.

7.1. Si acconsente all'uso di mezzi elettronici per la notifica o la comunicazione della sentenza?

Si

No

7.2. Si acconsente all'uso di mezzi elettronici per ricevere comunicazioni scritte diverse dalla sentenza?

Si

No

8. Altre informazioni (*):

9. Data e firma

Dichiaro che le informazioni riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.

Fatto a:

Data: ___ / ___ / _____

Nome e firma:

(*) Facoltativo.



ALLEGATO IV

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

MODULO D

**CERTIFICATO RIGUARDANTE UNA SENTENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI
MODESTA ENTITÀ O UNA TRANSAZIONE GIUDIZIARIA**

[Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 23 *bis* del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]

Da compilare a cura dell'organo giurisdizionale

1.	<i>Organo giurisdizionale</i>
1.1.	Denominazione:
1.2.	Via e numero civico/casella postale:
1.3.	Località e codice postale:
1.4.	Paese:
2.	<i>Attore</i>
2.1.	Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:
2.2.	Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*)
2.3.	Via e numero civico/casella postale:
2.4.	Località e codice postale:
2.5.	Paese:
2.6.	Telefono (*):
2.7.	Indirizzo di posta elettronica*:
2.8.	Eventuale rappresentante dell'attore e suoi estremi (*):
2.9.	Altro (*):
3.	<i>Convenuto</i>
3.1.	Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione:
3.2.	Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*)
3.3.	Via e numero civico/casella postale:
3.4.	Località e codice postale:
3.5.	Paese:
3.6.	Telefono (*):
3.7.	Indirizzo di posta elettronica (*):
3.8.	Eventuale rappresentante del convenuto e suoi estremi (*):
3.9.	Altro (*):

(*) Facoltativo

▼ M3

4. *Sentenza*

4.1. Data:

4.2. Numero della causa:

4.3. Merito della sentenza:

4.3.1. L'organo giurisdizionale ha ingiunto che _____ corrisponda a _____

1) Credito principale:

2) Interessi:

3) Spese:

4.3.2. L'organo giurisdizionale ha ingiunto a _____ di _____
(in caso di sentenza emessa da un giudice di appello o in caso di riesame della sentenza)

La presente sentenza sostituisce la sentenza pronunciata il ____/____/_____, causa numero _____, e qualsiasi certificato ad essa relativo.

LA SENTENZA È RICONOSCIUTA ED ESEGUITA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI SENZA CHE SIA NECESSARIA UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E SENZA CHE SIA POSSIBILE OPPORSI AL SUO RICONOSCIMENTO.

5. *Transazione giudiziaria*

5.1. Data:

5.2. Numero della causa:

5.3. Merito della sentenza:

5.3.1. Le parti hanno convenuto che _____ pagherà a _____

1) Credito principale:

2) Interessi:

3) Spese:

5.3.2. Le parti hanno convenuto che _____ _____

Fatto a:

Data: ____/____/____

Firma e/o timbro

(*) Facoltativo.